



COMUNE DI GROSIO

Provincia di Sondrio

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 24 del registro delle Delibere

Oggetto: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

L'anno **duemilaventuno** addì **trenta** del mese di **Giugno** alle ore **21:00** nella SALA CONSIGLIARE, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente;

All'appello risultano presenti:

Componente	Presente	Assente
PINI GIAN ANTONIO	X	
RINALDI CHIARA	X	
PINI PIETRO	X	
CUSINI MARTINO	X	
PINI PIETRO MARTINO	X	
CAPETTI NOEMI	X	
BONDILOTTI FERDINANDO	X	
CASPANI ENZO	X	
PINI NATALE	X	
TOINI CARLO	X	
BESSEGHINI ELEONORA	X	
PRUNERI ANTONIO		X
DERIU ALESSANDRO	X	
Numero Totale	12	1

Assiste all'adunanza il Dott.ssa PAOLA LICINIA PICCO che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. GIAN ANTONIO PINI nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1 commi 641-668 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, che istituiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente "Tari" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

PRESO ATTO che l'art. 1, commi 738 e 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 160 che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, ha abrogato il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI; mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

VISTO l'art. 52, comma 1 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *"le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

RILEVATO che gli elementi essenziali da disciplinare con il Regolamento in materia di TARI, a norma dell'articolo 1 comma 682 della L. 147 del 27 dicembre 2013 sono: *"1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta"*;

CONSIDERATO che alla luce della esperienza applicativa si rende opportuno disporre di un documento finalizzato alla semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e alla definizione di regole operative di più agevole attuazione anche per gli uffici;

RILEVATA l'utilità di perfezionare il dettato regolamentare rispetto alla disciplina di legge più recente anche al fine di non generare potenziali fraintendimenti per i contribuenti e gli operatori comunali dovuti ad una mancata corrispondenza tra normativa in vigore e contenuti del Regolamento;

VISTO il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 26/06/2014 e successivamente modificato con deliberazioni consiliari n. 15 del 03/07/2015 e n. 23 del 30/09/2020;

VISTI gli articoli 1, commi 9 e 10 e 3 comma 12 del Decreto Legislativo n. 116 del 3 settembre 2020 che ha apportato rilevanti modifiche al Decreto Legislativo n. 152/2006 (T.U.A.) in particolare con riferimento agli articoli 183 e 184 e 238;

CONSIDERATO che occorre recepire la disciplina introdotta dal Decreto di cui al punto precedente all'interno del Regolamento Comunale con particolare riferimento alla classificazione dei rifiuti urbani e speciali, al fine di rivedere la classificazione dei rifiuti così come aggiornata, a seguito dell'abrogazione della potestà dei Comuni di provvedere all'assimilazione dei rifiuti speciali, e di introdurre la facoltà per le utenze non domestiche produttive di rifiuti urbani di avviare al recupero le stesse avvalendosi di soggetti differenti dal Gestore del servizio pubblico, con ricadute sul trattamento tributario in simili circostanze;

VISTA la Circolare del Ministero della Transizione Ecologica emanata in data 12 aprile 2021 avente

ad oggetto: “D. Lgs. 3 settembre 2020, n. 116. Chiarimenti su alcune problematiche anche connesse all’applicazione della TARI di cui all’art. 1 commi 639 e 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147”;

RILEVATO che non è stata variata la norma disciplinante la TARI (art. 1 L. 147/2013, commi 639 e seguenti) la quale pertanto riporta ancora specifici rimandi alla disciplina dei rifiuti assimilati, che come visto sopra costituiscono categoria non più in vigore, e che in conseguenza a ciò si è reso indispensabile apportare numerose modifiche al testo regolamentare finalizzate allo stralcio di tali definizioni;

VISTO che alla luce dell’articolo 1, commi da 816 a 847 della Legge 160/2019 sono stati istituiti il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ed il Canone mercatale, si rende opportuno modificare la disciplina relativa alla TARI giornaliera con particolare riferimento all’esclusione delle utenze che occupano aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati, aventi carattere ricorrente o cadenza settimanale;

CONSIDERATO che l’articolo 1 comma 48 della Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) ha confermato la riduzione del tributo nella misura di due terzi, introdotta dall’articolo 9-bis della Legge 47/2014, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodata d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, mutando tuttavia i requisiti per beneficiare di detta riduzione, tra i quali quello relativo all’iscrizione all’Anagrafe Italiani Residenti all’Estero (AIRE);

OSSERVATO che l’articolo 30 comma 5 del D.L. 41/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 69 del 21/05/2021, ha stabilito che la disciplina di cui all’articolo 238 comma 10 del D. Lgs. 152/2006 decorre dal 1° gennaio 2022, fissando al 30 giugno di ciascun anno con effetto a decorrere dall’anno successivo, il termine per dichiarare la scelta di avvalersi di tale facoltà, ad eccezione dell’anno in corso in cui rimane fermo il termine del 31 maggio;

RITENUTO tuttavia di differire, per l’anno in corso, al 31 luglio 2021 il termine del 31 maggio sopra richiamato al fine di permettere alle utenze non domestiche interessate di prendere visione della disciplina introdotta con il Regolamento oggetto di modifica;

RITENUTO necessario intervenire a modificare il Regolamento che disciplina il tributo alla luce delle recenti novità legislative, apportando al testo regolamentare vigente le opportune variazioni ed integrazioni, allo scopo di uniformare le disposizioni in esso contenute con quelle stabilite dalla normativa vigente, con particolare riguardo a quanto segue:

- classificazione e definizione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali e stralcio dei riferimenti relativi alla categoria dei rifiuti assimilati;
- modifica della disciplina relativa alla riduzione per avvio al riciclo dei rifiuti di cui all’articolo 1 comma 649 Legge 147/2013 che agisce con riferimento ai rifiuti urbani (ex assimilati) fino al 31 dicembre 2021;
- introduzione, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2022, della disciplina relativa alla fuoriuscita delle utenze non domestiche dal servizio pubblico di raccolta di cui all’articolo 238 comma 10 D. Lgs. 152/2006 come introdotto dal D. Lgs. 116/2020;
- esclusione dal tributo giornaliero delle occupazioni delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati, aventi carattere ricorrente o cadenza settimanale, ora soggette al canone mercatale;
- modifica della disciplina relativa alla riduzione di cui al citato articolo 1 comma 48 della Legge 178/2020, concernente il trattamento agevolato per l’abitazione posseduta dai soggetti residenti all’estero e titolari di pensioni;

- introduzione di un criterio di inserimento delle utenze non domestiche nelle categorie TARI e relativo criterio di attribuzione delle tariffe corrispondenti;

VISTO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha stabilito che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RICHIAMATO l'articolo 174, comma 1, del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 che rinviando all'articolo 151 comma 1 del medesimo Decreto dispone che *“gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre”*;

VISTO l'articolo 30 comma 4 del D.L. 41/2021 che ha prorogato al 30 aprile 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, precedentemente fissato al 31 marzo dal Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021;

OSSERVATO che l'articolo 3, comma 2 del D.L. 56/2021 ha ulteriormente prorogato al 31 maggio il termine per approvare il bilancio di previsione 2021;

OSSERVATO che l'articolo 30 comma 5 del D.L. 41/2021 ha stabilito che: *“Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe ed i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021”*;

VISTO l'articolo 13 comma 15 e 15-bis del D. L. n. 201 del 2011, che in ordine all'obbligo di trasmissione al MEF delle deliberazioni e le relative modalità, ai fini della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it, disciplina: *“15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. [...] 15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;

VISTO l'articolo 13 comma 15-ter del D. L. n. 201 del 2011, che in ordine all'efficacia degli atti deliberativi dispone *“15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. [...] In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;

VISTA la Circolare n. 2 del 22 novembre 2019 del Dipartimento delle Finanze, del Ministero Economia e Finanze che prevede: *“Gli atti relativi all’IMU, alla TASI, alla TARI, all’ICP, al CIMP, alla TOSAP e all’ISCOP, quindi, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it e sono applicabili per l’anno cui si riferiscono – e dunque dal 1° gennaio dell’anno medesimo in virtù del richiamato disposto di cui all’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 – a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno”*;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 come sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 2012 *“1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione. 2. Nel caso in cui l’ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell’ente, in relazione alle sue competenze. 3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi. 4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione”*;

VISTO l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, in ottemperanza all’art. 239, comma 1, lettera b) del D. Lgs. N° 267/2000, come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Economico Finanziario richiesto ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

TENUTO CONTO che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato Regolamento, si rinvia alle norme legislative vigenti inerenti la TARI di cui alla L. 147/2013 e smi, alla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 commi da 158 a 171, alla disciplina generale in materia di tributi locali ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 *“Statuto dei diritti del contribuente”*, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTO l’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, concernente le attribuzioni e le competenze del Consiglio Comunale;

Il Sindaco prima di passare la parola all’Assessore Caspani Enzo, elogia pubblicamente l’ufficio tributi che con grande impegno e notevole sforzo ha consentito all’Amministrazione di approvare tutti gli atti relativi alla TARI anno 2021.

Sentita l’illustrazione dell’Assessore Caspani Enzo.

UDITI GLI INTERVENI:

Toini Carlo: se qualche soggetto che non ha titolo a conferire presso il nostro centro di raccolta dovesse ricorrere ad un soggetto titolato, riusciamo a controllare?

Caspani Enzo: credo di sì, perché non possono conferire nella nostra discarica e devono rispettare nello smaltimento regole ben precise.

CON VOTI n. 9 favorevoli, n. 3 astenuti (Toini Carlo, Besseghini Eleonora, Deriu Alessandro) e n.0 contrari espressi in forma palese, essendo 12 presenti dei quali 9 votanti e 3 astenuti;

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** le modifiche e le integrazioni nella versione di cui all’**Allegato A** che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, al *“Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)”* vigente;

2. **DI STABILIRE** che il testo del Regolamento contenuto all'**Allegato B**, così come modificato ai sensi del punto 1), avrà efficacia dal 1° gennaio 2021, in base a quanto disposto dall'art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000 n. 388 così come modificato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448 e che per la regolazione dei rapporti tributari riferiti ad annualità precedenti si potrà fare riferimento alle disposizioni contenute nei precedenti regolamenti, laddove compatibili con l'attuale dettato normativo e non superate dalle prescrizioni regolamentari di cui all'Allegato B;

3. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, come disciplinato dall'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011;

4. **DI PUBBLICARE** il regolamento modificato sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI n. 9 favorevoli, n. 3 astenuti (Toini Carlo, Besseghini Eleonora, Deriu Alessandro) e n.0 contrari espressi in forma palese, essendo 12 presenti dei quali 9 votanti e 3 astenuti;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Oggetto: **MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Signor GIAN ANTONIO PINI

Il Segretario Comunale
Dott.ssa PAOLA LICINIA PICCO

Certificato di Esecutività

- Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.
- La presente deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario Comunale
Dott.ssa PAOLA LICINIA PICCO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



COMUNE DI GROSIO
Provincia di Sondrio

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE
RIGUARDANTE: **MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

Il sottoscritto, responsabile del Servizio ECONOMICO FINANZIARIO, formula il proprio
parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

Eventuali note o prescrizioni:

Grosio, 25-06-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RIZZI TIZIANA AUSILIA

PROPOSTA DI Deliberazioni del Consiglio Comunale N. 56 del 25-06-2021



COMUNE DI GROSIO
Provincia di Sondrio

PARERE

EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE RIGUARDANTE:
**MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI
(TARI)**

Il sottoscritto, responsabile del Servizio ECONOMICO FINANZIARIO, formula il proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

Eventuali note o prescrizioni:

Grosio, 25-06-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
RIZZI TIZIANA AUSILIA

PROPOSTA DI Deliberazioni del Consiglio Comunale N. 56 del 25-06-2021

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

COMUNE DI GROSIO
Provincia di Sondrio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Atto di CONSIGLIO N° 24 del 30-06-2021, avente ad oggetto MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI), pubblicata all'albo pretorio di questo ente per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 comma i, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69.

Grosio, 21-07-2021

IL RESPONSABILE DELLE
PUBBLICAZIONI
Dott.ssa PICCO PAOLA LICINIA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

COMUNE DI GROSIO
(Provincia di Sondrio)

Parere n. 11 del 25.06.2021

Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Il sottoscritto Dott. Augusto Fumagalli, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Como, revisore dei Conti del Comune di Grosio,;

VISTA la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto "MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)"

Tenuto conto del parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario in ordine alla proposta di deliberazione de quo ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;


ESPRIME

Parere **FAVOREVOLE** in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto "MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)"

Letto, approvato e sottoscritto.

Mariano Comense, 25.06.2021

IL REVISORE UNICO
(dr. Augusto Fumagalli)
Firmato digitalmente a sensi di Legge





COMUNE DI GROSIO

ALLEGATO A alla Deliberazione n. 24 del 30/06/2021

Modificare l'articolo 3 **"Presupposto impositivo"** come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 30/09/2020</i>	<i>Versione modificata</i>
<p>1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani i locali e le aree utilizzabili a qualunque scopo li renda idonei ad accogliere attività che anche solo potenzialmente generano produzione di rifiuti, indipendentemente che gli stessi siano o meno di fatto utilizzati.</p> <p>2. Per le utenze domestiche, la presenza di arredo e l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.</p> <p>3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.</p>	<p>1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani i locali e le aree utilizzabili a qualunque scopo li renda idonei ad accogliere attività che anche solo potenzialmente generano produzione di rifiuti, indipendentemente che gli stessi siano o meno di fatto utilizzati.</p> <p>2. Per le utenze domestiche, la presenza di arredo e l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.</p> <p>3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.</p>



Modificare l'articolo 4 **"Base imponibile"** come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 30/09/2020</i>	<i>Versione modificata</i>
<p>1. La base imponibile è costituita dalla superficie dei locali e delle aree scoperte di cui all'art. 3.</p> <p>2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della Legge, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria</p>	<p>1. La base imponibile è costituita dalla superficie dei locali e delle aree scoperte di cui all'art. 3.</p> <p>2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della Legge, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel</p>

<p>iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.</p> <p>3. Per le utenze domestiche non è assoggettabile al tributo la superficie dei locali con altezza inferiore ad 1,50 metri.</p> <p>4. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n. 507 (TARSU) o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1) o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).</p> <p>5. Una volta attuate le disposizioni di cui al comma 2, i Comuni informano i contribuenti sulle nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.</p> <p>6. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.</p> <p>7. Nell'obiettiva difficoltà di individuare le superfici escluse dal tributo per la produzione di rifiuti non assimilabili (qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio), la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta, una percentuale di abbattimento pari al 20%.</p>	<p>catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.</p> <p>3. Per le utenze domestiche non è assoggettabile al tributo la superficie dei locali con altezza inferiore ad 1,50 metri.</p> <p>4. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n. 507 (TARSU) o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1) o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).</p> <p>5. Una volta attuate le disposizioni di cui al comma 2, i Comuni informano i contribuenti sulle nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.</p> <p>6. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.</p> <p>7. Nell'obiettiva difficoltà di individuare le superfici escluse dal tributo per la produzione di rifiuti speciali (qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio), la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta, una percentuale di abbattimento pari al 20%.</p>
---	--



Modificare l'articolo 6 "Determinazione della tariffa di riferimento" come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 30/09/2020</i>	<i>Versione modificata</i>
<p>1. Il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della tassa entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione; la tariffa deve essere determinata in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal Comune, sulla scorta dei dati forniti anche dai soggetti che svolgono il servizio stesso.</p> <p>2. Le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.</p> <p>3. Nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del</p>	<p>1. Il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della tassa entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione; la tariffa deve essere determinata in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto come disciplinato al successivo art. 15.</p> <p>2. Le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.</p> <p>3. Nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del</p>

<p>Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, le tariffe sono commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.</p> <p>4. Le tariffe di riferimento sono composte da una quota fissa determinata in relazione ai costi del servizio di natura collettiva e da una quota variabile rapportata alla potenzialità di produzione e conferimento dei rifiuti, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.</p> <p>5. Le tariffe sono determinate ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, relativi alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di discarica.</p> <p>6. Le tariffe di riferimento sono articolate in due fasce di utenza, domestica e non domestica, e applicate ai soggetti passivi sulla base dell'inserimento di questi ultimi all'interno della fascia corrispondente. L'Amministrazione Comunale individua la ripartizione dei costi del servizio per ogni fascia d'utenza, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di cui ai commi precedenti.</p> <p>7. All'interno di ogni fascia di utenza, determinata ai sensi del comma precedente, l'Amministrazione Comunale stabilisce le tariffe di riferimento per ogni categoria, mediante l'applicazione dei coefficienti di produttività dei rifiuti.</p>	<p>Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, le tariffe sono commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.</p> <p>4. Le tariffe di riferimento sono composte da una quota fissa determinata in relazione ai costi del servizio di natura collettiva e da una quota variabile rapportata alla potenzialità di produzione e conferimento dei rifiuti, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.</p> <p>5. Le tariffe sono determinate ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.</p> <p>6. Le tariffe di riferimento sono articolate in due fasce di utenza, domestica e non domestica, e applicate ai soggetti passivi sulla base dell'inserimento di questi ultimi all'interno della fascia corrispondente. L'Amministrazione Comunale individua la ripartizione dei costi del servizio per ogni fascia d'utenza, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di cui ai commi precedenti.</p> <p>7. All'interno di ogni fascia di utenza, determinata ai sensi del comma precedente, l'Amministrazione Comunale stabilisce le tariffe di riferimento per ogni categoria, mediante l'applicazione dei coefficienti di produttività dei rifiuti.</p>
--	---



Modificare l'articolo 10 "Occupanti utenze domestiche" come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 30/09/2020</i>	<i>Versione modificata</i>
<p>1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno 6 mesi nell'anno solare.</p> <p>2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.</p> <p>3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione (abitazione priva di residenti), si assume</p>	<p>1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno 6 mesi nell'anno solare.</p> <p>2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.</p> <p>3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione (abitazione priva di occupanti), si assume</p>

<p>come numero degli occupanti quello indicato dall'utente in apposita dichiarazione o, in mancanza, quello di un'unità.</p> <p>Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza.</p> <p>4. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di differimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo.</p> <p>5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.</p> <p>6. Per le autorimesse o gli altri luoghi simili di deposito a disposizione di utenze domestiche, qualora distintamente dichiarate, si applica la tariffa in ragione dello stesso numero di occupanti dell'abitazione.</p> <p>7. Le unità immobiliari di cui al comma 6 si considerano invece utenze non domestiche se nella disponibilità di persone giuridiche in genere.</p> <p>8. Le unità immobiliari ad uso B&B saranno considerate nella categoria pari al numero massimo di componenti.</p>	<p>come numero degli occupanti quello indicato dall'utente in apposita dichiarazione o, in mancanza, quello di un'unità.</p> <p>Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza.</p> <p>4. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di differimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo.</p> <p>5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.</p> <p>6. Per le autorimesse o gli altri luoghi simili di deposito a disposizione di utenze domestiche, qualora distintamente dichiarate, si applica la tariffa in ragione dello stesso numero di occupanti dell'abitazione.</p> <p>7. Le unità immobiliari di cui al comma 6 si considerano invece utenze non domestiche se nella disponibilità di persone giuridiche in genere.</p> <p>8. Le unità immobiliari ad uso B&B e case per vacanza saranno considerate nella categoria pari al numero massimo di componenti.</p>
--	---



Modificare l'articolo 12 "Categorie utenze non domestiche" come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 30/09/2020</i>	<i>Versione modificata</i>																												
<p>1. Con riferimento alle utenze non domestiche sono individuate le seguenti categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Codice</th> <th>Categoria</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto cinematografici, teatri</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Autorimesse, autosaloni, esposizioni e magazzini senza alcuna vendita diretta</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Distributori carburanti, impianti sportivi, palestre</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Alberghi e campeggi (senza superficie ristorante) camere d'albergo e strutture ricettive</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Carrozzeria, autofficina, elettrauto</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Attività industriali con capannoni di produzione</td> </tr> </tbody> </table>	Codice	Categoria	1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto cinematografici, teatri	2	Autorimesse, autosaloni, esposizioni e magazzini senza alcuna vendita diretta	3	Distributori carburanti, impianti sportivi, palestre	4	Alberghi e campeggi (senza superficie ristorante) camere d'albergo e strutture ricettive	5	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	6	Attività industriali con capannoni di produzione	<p>1. Con riferimento alle utenze non domestiche sono individuate le seguenti categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Codice</th> <th>Categoria</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto cinematografici, teatri</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Autorimesse, autosaloni, esposizioni e magazzini senza alcuna vendita diretta</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Distributori carburanti, impianti sportivi, palestre</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Alberghi e campeggi (senza superficie ristorante) camere d'albergo e strutture ricettive</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Carrozzeria, autofficina, elettrauto</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Attività industriali con capannoni di produzione</td> </tr> </tbody> </table>	Codice	Categoria	1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto cinematografici, teatri	2	Autorimesse, autosaloni, esposizioni e magazzini senza alcuna vendita diretta	3	Distributori carburanti, impianti sportivi, palestre	4	Alberghi e campeggi (senza superficie ristorante) camere d'albergo e strutture ricettive	5	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	6	Attività industriali con capannoni di produzione
Codice	Categoria																												
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto cinematografici, teatri																												
2	Autorimesse, autosaloni, esposizioni e magazzini senza alcuna vendita diretta																												
3	Distributori carburanti, impianti sportivi, palestre																												
4	Alberghi e campeggi (senza superficie ristorante) camere d'albergo e strutture ricettive																												
5	Carrozzeria, autofficina, elettrauto																												
6	Attività industriali con capannoni di produzione																												
Codice	Categoria																												
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto cinematografici, teatri																												
2	Autorimesse, autosaloni, esposizioni e magazzini senza alcuna vendita diretta																												
3	Distributori carburanti, impianti sportivi, palestre																												
4	Alberghi e campeggi (senza superficie ristorante) camere d'albergo e strutture ricettive																												
5	Carrozzeria, autofficina, elettrauto																												
6	Attività industriali con capannoni di produzione																												

7	Supermercati e ipermercati di generi misti
8	Attività artigianali di produzione beni specifici
9	Discoteche, night club, sala giochi, spettacoli viaggianti
10	Pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
11	Uffici, agenzie, studi professionali, banche ed istituti di credito
12	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, edicola, farmacia, tabaccaio e beni durevoli
13	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere, barbiere, estetista.
14	Ospedali, case di cura e riposo
15	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
16	Bar, caffè, pasticceria
17	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, mense, birrerie, pizza al taglio
18	Banchi mercato generi alimentari
19	Banchi di mercato beni durevoli

2. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a Produrre rifiuti.

3. ~~La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.~~

4. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

7	Supermercati e ipermercati di generi misti
8	Attività artigianali di produzione beni specifici
9	Discoteche, night club, sala giochi, spettacoli viaggianti
10	Pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
11	Uffici, agenzie, studi professionali, banche ed istituti di credito
12	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, edicola, farmacia, tabaccaio e beni durevoli
13	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere, barbiere, estetista.
14	Ospedali, case di cura e riposo
15	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
16	Bar, caffè, pasticceria
17	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, mense, birrerie, pizza al taglio
18	Banchi mercato generi alimentari
19	Banchi di mercato beni durevoli

1 bis. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dal comma precedente viene di regola effettuato sulla base dell'attività effettivamente svolta. Qualora non sia identificabile oggettivamente l'attività effettivamente svolta nei locali ed aree soggetti al tributo, l'iscrizione avverrà sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie.

2. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a Produrre rifiuti.

3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito della stessa utenza, alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, sono applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso delle superfici.

4. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.



Modificare l'articolo 13 "Esclusioni" come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 30/09/2020</i>	<i>Versione modificata</i>
<p>1. Sono escluse dalla tassazione i locali e le aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati o che non comportano la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, come ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none">a) unità immobiliari prive di immobili suppellettili e di utenze, a patto che sia comprovata la non utilizzabilità;b) i locali e le aree ove non si ha, di regola, presenza umana come ad esempio le centrali termiche e i locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione), silos e simili;c) locali adibiti a sedi, uffici e servizi comunali o a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le relative spese di funzionamento;d) i locali e le aree ove si formano rifiuti non assimilati agli urbani, esclusi dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori come ad esempio le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura; superfici adibite all'allevamento di animali;e) i locali e le aree o le porzioni di essi ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento a cura di soggetti terzi mediante la presentazione di atti notori, con allegate fatture quietanzate e altra documentazione attestante l'effettiva prestazione di servizio con indicazione delle tipologie rifiuti conferiti;f) i locali strettamente connessi all'attività del culto ove non si producono rifiuti;g) le aree scoperte destinate esclusivamente allo svolgimento dell'attività sportiva limitatamente alle parti il cui accesso e la cui utilizzazione sono riservate, di regola, ai soli praticanti.	<p>1. Sono escluse dalla tassazione i locali e le aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani o che non comportano la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, come ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none">a) unità immobiliari prive di immobili suppellettili e di utenze, a patto che sia comprovata la non utilizzabilità;b) i locali e le aree ove non si ha, di regola, presenza umana come ad esempio le centrali termiche e i locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione), silos e simili;c) <i>abrogata</i>;d) i locali e le aree ove si formano rifiuti speciali esclusi dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori come ad esempio le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura; superfici adibite all'allevamento di animali, locali e aree scoperte destinati in genere all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra, con l'eccezione delle superfici a destinazione agricola sulle quali si producono rifiuti urbani comunque conferiti al pubblico servizio;e) i locali e le aree o le porzioni di essi ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento a cura di soggetti terzi mediante la presentazione di atti notori, con allegate fatture quietanzate e altra documentazione attestante l'effettiva prestazione di servizio con indicazione delle tipologie rifiuti conferiti;f) i locali strettamente connessi all'attività del culto ove non si producono rifiuti;g) le aree scoperte destinate esclusivamente allo svolgimento dell'attività sportiva limitatamente alle parti il cui accesso e la cui utilizzazione sono riservate, di regola, ai soli praticanti.

<p>2. Sono esclusi dalla tassazione per apposita disposizione di legge:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative; b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva; c) le istituzioni scolastiche statali, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 e s.m.i. <p>3. Sono esclusi dalla tassazione per confusione tra soggetto attivo e passivo gli stabili, e relative aree, adibite ad uffici comunali e tutti gli altri in cui hanno sede uffici o servizi pubblici alle cui spese di funzionamento, per disposizione di legge, è tenuto a provvedere obbligatoriamente il Comune.</p> <p>4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.</p>	<p>2. Sono esclusi dalla tassazione per apposita disposizione di legge:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative; b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva; c) le istituzioni scolastiche statali, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 e s.m.i. <p>3. <i>Abrogato.</i></p> <p>4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del primo comma del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.</p>
--	--



Modificare l'articolo 13 bis "Esclusione dei magazzini connessi ad attività produttive di rifiuti speciali" come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 30/09/2020</i>	<i>Versione modificata</i>
<p>1. Sono esclusi dall'applicazione del tributo le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci collegati all'esercizio di dette attività produttive che soddisfino complessivamente i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) requisito soggettivo: il soggetto passivo per le fattispecie in esame deve essere intestatario di un'utenza a sua volta esclusa dalla tassazione in quanto produttiva in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali; b) requisito della funzionalità: il magazzino o l'area devono essere asserviti all'attività di produzione di rifiuti speciali; c) requisito della esclusività: le utenze hanno diritto alla detassazione soltanto nel caso in cui siano totalmente ed esclusivamente connesse con l'attività di produzione dei rifiuti speciali. Il requisito viene meno nel caso di utilizzo non esclusivo delle aree o dei magazzini ed il contestuale collegamento ad altre utenze produttive di rifiuti urbani e assimilati. 	<p>1. Sono esclusi dall'applicazione del tributo le aree di produzione di rifiuti speciali e i magazzini di materie prime e di merci collegati all'esercizio di dette attività produttive che soddisfino complessivamente i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) requisito soggettivo: il soggetto passivo per le fattispecie in esame deve essere intestatario di un'utenza a sua volta esclusa dalla tassazione in quanto produttiva in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali; b) requisito della funzionalità: il magazzino o l'area devono essere asserviti all'attività di produzione di rifiuti speciali; c) requisito della esclusività: le utenze hanno diritto alla detassazione soltanto nel caso in cui siano totalmente ed esclusivamente connesse con l'attività di produzione dei rifiuti speciali. Il requisito viene meno nel caso di utilizzo non esclusivo delle aree o dei magazzini ed il contestuale collegamento ad altre utenze produttive di rifiuti urbani.

<p>2. Anche nel caso di rispetto dei requisiti di cui al comma 1, allorquando sia verificabile la contestuale potenziale produzione di rifiuti urbani e assimilati per i quali il servizio pubblico sia comunque attivo, la detassazione non agisce su tutta la superficie del compendio ma restano escluse dal beneficio, quindi tassabili, le superfici su cui si producono le frazioni conferibili al pubblico servizio, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dello stesso da parte del contribuente.</p> <p>3. La richiesta di detassazione delle superfici di cui al comma 1 dovrà essere presentata contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione. Nel caso in cui la stessa sia prodotta successivamente, essa produrrà effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, se presentata nei termini di legge, ossia entro il 30 giugno dell'anno successivo alla sussistenza dei requisiti.</p> <p>4. I rifiuti prodotti sulle superfici escluse, di qualsiasi natura essi siano, sono considerati rifiuti speciali pertanto essi non sono conferibili al servizio Comunale: i costi per lo smaltimento di tali frazioni sono interamente a carico del produttore. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il Comune, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.</p>	<p>2. Anche nel caso di rispetto dei requisiti di cui al comma 1, allorquando sia verificabile la contestuale potenziale produzione di rifiuti urbani per i quali il servizio pubblico sia comunque attivo, la detassazione non agisce su tutta la superficie del compendio ma restano escluse dal beneficio, quindi tassabili, le superfici su cui si producono le frazioni conferibili al pubblico servizio, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dello stesso da parte del contribuente.</p> <p>3. La richiesta di detassazione delle superfici di cui al comma 1 dovrà essere presentata contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione. Nel caso in cui la stessa sia prodotta successivamente, essa produrrà effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, se presentata nei termini di legge, ossia entro il 30 giugno dell'anno successivo alla sussistenza dei requisiti.</p> <p>4. I rifiuti prodotti sulle superfici escluse, di qualsiasi natura essi siano, sono considerati rifiuti speciali pertanto essi non sono conferibili al servizio Comunale: i costi per lo smaltimento di tali frazioni sono interamente a carico del produttore. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali, in assenza di convenzione con il Comune, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.</p>
---	---



Modificare l'articolo 14 "Riduzioni ed esenzioni" come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 30/09/2020</i>	<i>Versione modificata</i>
<p>1. È assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, attraverso l'abbattimento della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale pari all'incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente, con un minimo del 1% e un massimo del 5%.</p> <p>2. Il tributo è dovuto nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.</p> <p>3. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura massima pari al 40% della tariffa. La percentuale è determinata, in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita come</p>	<p>1. <i>Abrogato</i></p> <p>2. Il tributo è dovuto nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.</p> <p>3. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura massima pari al 40% della tariffa. La percentuale è determinata, in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita come</p>

specificato nella seguente tabella:

Distanza in metri lineari di strada carrozzabile	Riduzione sull'ammontare del tributo
Da 500 metri a 200 metri	60%
Oltre 2000 metri	99%

Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta, rientrando nella zona perimetrata o di fatto servita, non è superiore a 500 metri lineari.

3-bis. Il tributo è ridotto di due terzi per una sola unità immobiliare posseduta ~~da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia,~~ a condizione che non risulti locata o concessa in comodato d'uso.

4. È prevista una riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità di rifiuti ~~speciali assimilati~~ che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Al fine di determinare la misura della riduzione suddetta, occorre riportare la quantità documentata di rifiuti ~~assimilati~~ avviata al riciclo alla quantità totale di rifiuti prodotti, calcolata mediante coefficiente di produttività medio per tipologia di Comune, indicata con Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; la formula da applicare è la seguente:

$$Rid = Q_{avv} / Q_{tot} (Kd)$$

dove:

Rid = percentuale di riduzione da applicare alla quota variabile del tributo;

Q_{avv} = quantità documentata di rifiuti ~~assimilati~~ avviata al riciclo;

Q_{tot} (Kd) = quantità totale di rifiuti prodotti, calcolata applicando il coefficiente massimo di produttività indicato dal D.P.R. 158/1999 per ciascuna categoria.

La riduzione della quota variabile del tributo, calcolata in base alla formula esposta, sarà proporzionale alle quantità di rifiuti ~~speciali assimilati~~ che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo.

I soggetti interessati dovranno presentare all'ufficio tributi la richiesta di riduzione attestante la documentazione comprovante le quantità di rifiuti ~~speciali assimilati~~ avviati a riciclo, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per cui si richiede la riduzione.

5. La TARI non è dovuta per le seguenti fattispecie:

- locali condotti da Istituti di beneficenza, i quali dimostrino di non possedere redditi propri superiori

specificato nella seguente tabella:

Distanza in metri lineari di strada carrozzabile	Riduzione sull'ammontare del tributo
Da 500 metri a 200 metri	60%
Oltre 2000 metri	99%

Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta, rientrando nella zona perimetrata o di fatto servita, non è superiore a 500 metri lineari.

3-bis. Il tributo è ridotto di due terzi per una sola unità immobiliare posseduta **a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia,** a condizione che non risulti locata o concessa in comodato d'uso.

4. È prevista una riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità di rifiuti **urbani** che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Al fine di determinare la misura della riduzione suddetta, occorre riportare la quantità documentata di rifiuti **urbani** avviata al riciclo alla quantità totale di rifiuti prodotti, calcolata mediante coefficiente di produttività medio per tipologia di Comune, indicata con Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; la formula da applicare è la seguente:

$$Rid = Q_{avv} / Q_{tot} (Kd)$$

dove:

Rid = percentuale di riduzione da applicare alla quota variabile del tributo;

Q_{avv} = quantità documentata di rifiuti **urbani** avviata al riciclo;

Q_{tot} (Kd) = quantità totale di rifiuti prodotti, calcolata applicando il coefficiente massimo di produttività indicato dal D.P.R. 158/1999 per ciascuna categoria.

La riduzione della quota variabile del tributo, calcolata in base alla formula esposta, sarà proporzionale alle quantità di rifiuti **urbani** che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo.

I soggetti interessati dovranno presentare all'ufficio tributi la richiesta di riduzione attestante la documentazione comprovante le quantità di rifiuti **urbani** avviati a riciclo, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per cui si richiede la riduzione. **In ragione dell'entrata in vigore della disciplina di cui all'articolo 238 comma 10 del D. Lgs. 152/2006, così come definita dal successivo art. 14 bis, la riduzione di cui al presente articolo cessa di avere efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022.**

5. La TARI non è dovuta per le seguenti fattispecie:

- locali condotti da Istituti di beneficenza, i quali dimostrino di non possedere redditi propri superiori

<p>ad un quarto della spesa annua necessaria al funzionamento dell'istituzione;</p> <p>b) locali destinati alla raccolta e deposito dei libri di biblioteche aperte gratuitamente al pubblico;</p> <p>c) locali destinati esclusivamente a Museo purché aperto gratuitamente al pubblico;</p> <p>d) superfici relative alle aree scoperte, a qualsiasi uso adibite;</p> <p>e) aree scoperte che costituiscono accessori o pertinenze di locali o aree soggette alla tassazione e non suscettibili per loro natura di autonoma utilizzazione;</p> <p>6. Le esenzioni di cui al comma 5 trovano copertura mediante apposita autorizzazione di spesa assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune stesso.</p> <p>7. Le riduzioni ed esenzioni di cui ai precedenti commi devono essere appositamente richieste dal soggetto passivo con la presentazione di apposita attestazione: esse decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo e vengono meno a decorrere dal 1° gennaio dell'anno seguente.</p> <p>Qualora il diritto all'agevolazione fosse riconosciuto dall'autorità pubblica al termine dell'esercizio di riferimento, verrà applicata una riduzione mediante compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo. Nel caso in cui ciò non fosse possibile sarà disposto il rimborso nei confronti del contribuente che, pur avendo diritto alla riduzione, non ne ha goduto nell'anno di riferimento.</p> <p>8. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.</p>	<p>ad un quarto della spesa annua necessaria al funzionamento dell'istituzione;</p> <p>b) locali destinati alla raccolta e deposito dei libri di biblioteche aperte gratuitamente al pubblico;</p> <p>c) locali destinati esclusivamente a Museo purché aperto gratuitamente al pubblico;</p> <p>d) <i>Abrogata;</i></p> <p>e) aree scoperte che costituiscono accessori o pertinenze di locali o aree soggette alla tassazione e non suscettibili per loro natura di autonoma utilizzazione;</p> <p>f) locali e relative aree adibiti ad uffici comunali e tutti gli altri in cui hanno sede uffici o servizi pubblici alle cui spese di funzionamento, per disposizione di legge, è tenuto a provvedere obbligatoriamente il Comune.</p> <p>6. Le esenzioni di cui al comma 5 trovano copertura mediante apposita autorizzazione di spesa assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune stesso.</p> <p>7. Le riduzioni ed esenzioni di cui ai precedenti commi devono essere appositamente richieste dal soggetto passivo con la presentazione di apposita attestazione: esse decorrono o vengono meno dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della richiesta di riduzione.</p> <p>Qualora il diritto all'agevolazione fosse riconosciuto dall'autorità pubblica al termine dell'esercizio di riferimento, verrà applicata una riduzione mediante compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo. Nel caso in cui ciò non fosse possibile sarà disposto il rimborso nei confronti del contribuente che, pur avendo diritto alla riduzione, non ne ha goduto nell'anno di riferimento.</p> <p>8. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.</p>
--	---



Inserire l'articolo 14 bis "Disciplina per la fuoriuscita delle utenze non domestiche dal servizio pubblico di raccolta" come segue:

1. *Le utenze non domestiche che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, intendono avviare a recupero i rifiuti urbani prodotti mediante soggetti diversi dal Gestore del servizio pubblico di raccolta devono comunicarlo mediante apposita dichiarazione all'Ufficio Tributi del Comune ed al Gestore stesso entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello in cui intendono fuoriuscire dal servizio pubblico. La dichiarazione ha efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo.*

2. La dichiarazione dovrà essere compilata utilizzando l'apposito modulo messo a disposizione dal Comune ed allegando idonea documentazione comprovante l'avvio a recupero dei rifiuti urbani prodotti; non saranno prese in considerazione dichiarazioni difformi da quanto previsto nel presente comma. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'avvenuto conferimento dei rifiuti, in ottemperanza a quanto dichiarato, dovranno essere presentati al Comune i formulari contenenti i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero.

3. Per le annualità in cui, ai sensi del comma precedente, l'utenza conferisca i rifiuti urbani prodotti a soggetti diversi dal Gestore del servizio pubblico è prevista la riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità avviata a recupero, applicando la seguente formula:

$$Rid = Q_{avv} / Q_{tot} (Kd)$$

dove:

Rid = percentuale di riduzione da applicare alla quota variabile del tributo

Q_{avv} = quantità documentata di rifiuti urbani avviata a recupero

Q_{tot} (Kd) = quantità totale di rifiuti prodotti stimata mediante coefficiente di produttività indicato dal D.P.R. 158/1999.

Nel caso in cui all'interno della dichiarazione l'utente comunichi il conferimento al servizio pubblico della frazione indifferenziata, o il conferimento della medesima frazione ai soggetti terzi ai fini dell'avvio a smaltimento, resta dovuta una quota pari al 25% della tariffa variabile.

Solo nel caso in cui l'utenza conferisca tutti i rifiuti urbani prodotti a soggetti diversi dal gestore del servizio pubblico ai soli fini del recupero è prevista l'esclusione della quota variabile della tariffa. Rimane comunque dovuta la quota fissa del tributo.

La riduzione verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata in caso di incapienza.

4. La scelta di avvalersi dei soggetti di cui al periodo precedente avrà una validità minima di 5 anni. Nel caso in cui, prima della scadenza quinquennale, l'utenza intenda riprendere ad usufruire del servizio pubblico, dovrà richiederlo all'Ufficio Tributi del Comune entro il 30 giugno dell'anno precedente; l'accettazione della richiesta è subordinata all'esito positivo dell'istruttoria che il Gestore della raccolta, in raccordo con l'ufficio Tributi del Comune esperirà al fine di valutare le ricadute sull'organizzazione del servizio.

5. Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, all'utenza non domestica saranno applicate sia la tariffa fissa che la tariffa variabile e sarà garantita la contestuale fruizione del servizio ad opera del Gestore pubblico della raccolta e trasporto dei rifiuti urbani. Le dichiarazioni e le attestazioni presentate in relazione alle annualità precedenti al fine di usufruire della riduzione della quota variabile della TARI proporzionale ai rifiuti avviati al riciclo, non saranno prese in considerazione al fine di accordare il trattamento descritto nei commi precedenti.
6. Solo per l'anno 2021 la dichiarazione di cui al comma 1 è presentata entro 31 luglio 2021 con effetto dal 1° gennaio 2022.



Modificare l'articolo 15 "Piano finanziario" come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 30/09/2020</i>	<i>Versione modificata</i>
<p>1. Il tributo è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.</p> <p>2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti sulla base dei dati comunicati dall'affidatario della gestione di rifiuti urbani e approvati dal Comune, nel rispetto delle deliberazioni assunte dall'autorità di regolazione ARERA.</p> <p>3. Il piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni. Il piano finanziario comprende le risorse necessarie.</p> <p>4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'ente che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al DPR n. 158/99.</p>	<p>1. Il tributo è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.</p> <p>2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario redatto dai soggetti gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, validato dall'Ente Territorialmente Competente e approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente sulla base del Metodo Tariffario (MTR) di cui alla Deliberazione ARERA 443/2019/R/Rif.</p> <p>3. Abrogato.</p> <p>4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'ente per la gestione della tariffa e del rapporto con gli utenti che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo tariffario di cui alla Deliberazione 443/2019/R/Rif.</p>



Modificare l'articolo 16 "Tributo giornaliero" come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 30/09/2020</i>	<i>Versione modificata</i>

<p>1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, il Comune di Grosio istituisce il tributo denominato TARI giornaliera, in base a tariffa giornaliera.</p> <p>2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.</p> <p>3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 50%.</p> <p>4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.</p> <p>5. Per tutto quanto non previsto dai commi precedenti, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale.</p>	<p>1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, il Comune di Grosio istituisce il tributo denominato TARI giornaliera, in base a tariffa giornaliera. Sono escluse dall'applicazione della tariffa giornaliera le occupazioni delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati, aventi anche carattere ricorrente o cadenza settimanale, limitatamente ai periodi di esercizio dell'attività di commercio ambulante.</p> <p>2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.</p> <p>3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 50%.</p> <p>4. Le utenze che occupano o detengono temporaneamente spazi ed aree pubbliche assolvono l'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti nel Regolamento specifico del suddetto Canone. Per le utenze diverse da quelle di cui al periodo precedente, ovvero sia quelle non soggette al Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria sopra richiamato, la dichiarazione deve essere presentata con le modalità di cui al successivo articolo 19 prima dell'insorgenza del presupposto impositivo.</p> <p>5. Per tutto quanto non previsto dai commi precedenti, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale.</p>
--	--



Modificare l'articolo 18 **"Versamento e riscossione del tributo"** come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 30/09/2020</i>	<i>Versione modificata</i>
<p>1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.</p> <p>2. Il Comune, ovvero il concessionario gestore del servizio, provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, che deve essere redatto in base alle indicazioni contenute nella delibera ARERA 444/2019 (TITR) in materia di trasparenza, a decorrere dalla data di obbligatorietà della stessa, i quali sono spediti presso la residenza e/o la sede legale del soggetto passivo, o altro recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale o agenzie di recapito</p>	<p>1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.</p> <p>2. Il Comune, ovvero il concessionario gestore del servizio, provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, che deve essere redatto in base alle indicazioni contenute nella delibera ARERA 444/2019 (TITR) in materia di trasparenza, a decorrere dalla data di obbligatorietà della stessa, i quali sono spediti presso la residenza e/o la sede legale del soggetto passivo, o altro recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale o agenzie di recapito</p>

<p>autorizzate, come corrispondenza ordinaria.</p> <p>3. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), ovvero altra modalità di pagamento prevista per legge.</p> <p>4. La TARI è versata esclusivamente al Comune di Grosio.</p> <p>5. Il versamento del tributo è effettuato con un minimo di due rate. Il numero e la scadenza delle rate sono determinati annualmente con provvedimento della Giunta Comunale.</p> <p>6. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro il termine di presentazione del ricorso, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni), con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 21, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.</p> <p>7. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.</p> <p>8. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima, se non diversamente disposto con legge statale.</p>	<p>autorizzate, come corrispondenza ordinaria.</p> <p>3. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), ovvero altra modalità di pagamento prevista per legge.</p> <p>4. La TARI è versata esclusivamente al Comune di Grosio.</p> <p>5. Il versamento del tributo è effettuato con un minimo di due rate. Il numero e la scadenza delle rate sono determinati annualmente con provvedimento del Consiglio Comunale.</p> <p>6. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro il termine di presentazione del ricorso, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni), con addebito delle spese di notifica.</p> <p>7. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.</p> <p>8. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima, se non diversamente disposto con legge statale, salva ratifica da parte del Consiglio Comunale nella prima seduta utile.</p>
---	--



Modificare l'articolo 20 "Attestazione" come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 30/09/2020</i>	<i>Versione modificata</i>
1. Ai fini dell'applicazione di riduzioni od esenzioni, in relazione alle casistiche individuate dall'art. 14, i contribuenti sono tenuti a presentare apposita	1. Ai fini dell'applicazione di riduzioni od esenzioni, in relazione alle casistiche individuate dall'art. 14, i contribuenti sono tenuti a presentare apposita

<p>autocertificazione, utilizzando la modulistica predisposta dagli uffici comunali, attestante la sussistenza dei requisiti necessari.</p> <p>2. L'attestazione deve essere presentata entro il 31 dicembre dell'anno stesso in cui sono sorti i requisiti che ne danno diritto. La riduzione o l'esenzione saranno applicate con effetto dai termini previsti dall'articolo 14 comma 7.</p> <p>3. Qualora vengano meno i requisiti per usufruire delle agevolazioni, i soggetti passivi devono trasmettere apposita attestazione con le stesse modalità ed entro gli stessi termini di presentazione di cui ai commi 1 e 2.</p>	<p>autocertificazione, utilizzando la modulistica predisposta dagli uffici comunali, attestante la sussistenza dei requisiti necessari.</p> <p>2. L'attestazione deve essere presentata entro il mese successivo a quello in cui sono sorti i requisiti che ne danno diritto. La riduzione o l'esenzione saranno applicate con effetto dai termini previsti dall'articolo 14 comma 7.</p> <p>3. Qualora vengano meno i requisiti per usufruire delle agevolazioni, i soggetti passivi devono trasmettere apposita attestazione con le stesse modalità ed entro gli stessi termini di presentazione di cui ai commi 1 e 2.</p>
--	---



Modificare l'articolo 22 "Sanzioni e interessi" come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 30/09/2020</i>	<i>Versione modificata</i>
<p>1. In caso di omesso o insufficiente versamento della Tari risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.</p> <p>2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.</p> <p>3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.</p> <p>4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 1, comma 693 L. 160/2019, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.</p> <p>5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.</p> <p>6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.</p> <p>7. Il tasso di interesse applicato al recupero delle imposte e ai rimborsi effettuati è pari al tasso di interesse legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.</p>	<p>1. In caso di omesso o insufficiente versamento della Tari risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.</p> <p>2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.</p> <p>3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.</p> <p>4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 1, comma 693 L. 147/2013, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.</p> <p>5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.</p> <p>6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.</p> <p>7. Il tasso di interesse applicato al recupero delle imposte e ai rimborsi effettuati è pari al tasso di interesse legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.</p>



Modificare l'articolo 23 "Rateizzazione dei debiti non assolti" come segue:

<p align="center"><i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 30/09/2020</i></p>	<p align="center"><i>Versione modificata</i></p>
<p>1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, di natura tributaria, richieste con avviso di accertamento esecutivo, emesso ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 o richieste con notifica di ingiunzione di pagamento, salvo quanto stabilito per l'accertamento con adesione, la conciliazione giudiziale o altre discipline speciali, il Funzionario responsabile del tributo o del soggetto affidatario in caso di riscossione affidata a soggetti abilitati indicati al medesimo comma 792, su specifica domanda dell'interessato, può concedere, per ragioni di stato temporaneo di difficoltà, la dilazione di pagamento, nel rispetto delle seguenti regole, tenuto conto della disciplina contenuta nei commi da 796 a 802 dell'articolo 1 della Legge 160/2019:</p> <p>a) si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto ma è in grado di sopportare l'onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo rispetto alla sua condizione patrimoniale; a tal fine si rinvia ai criteri definiti per l'Agente nazionale della riscossione;</p> <p>b) l'importo minimo al di sotto del quale non si procede a dilazione è pari euro 100,00.</p> <p>c) Articolazione delle rate mensili per fasce di debito:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 100,00 a 500,00 euro: fino a quattro rate mensili; - da euro 500,01 a euro 3.000,00: da cinque a dodici rate mensili; - da euro 3.000,01 a euro 6.000,00: da tredici a ventiquattro rate mensili; - da euro 6.000,01 a euro 20.000,00: da venticinque a trentasei rate mensili; - oltre 20.000: da trentasette a settantadue rate mensili; <p>d) In caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 72 rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza. Il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà si verifica nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere necessaria la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso.</p> <p>e) Il Funzionario responsabile stabilisce il numero di rate in cui suddividere il debito secondo criteri di proporzionalità rispetto alle fasce di debito indicate alla lettera c) in ragione della entità dello stesso. A tal fine è sufficiente la dichiarazione di stato temporaneo di difficoltà per importi fino a 20.000 euro;</p>	<p>1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, di natura tributaria, richieste con avviso di accertamento esecutivo, emesso ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 o richieste con notifica di ingiunzione di pagamento, salvo quanto stabilito per l'accertamento con adesione, la conciliazione giudiziale o altre discipline speciali, il Funzionario responsabile del tributo o del soggetto affidatario in caso di riscossione affidata a soggetti abilitati indicati al medesimo comma 792, su specifica domanda dell'interessato, può concedere, per ragioni di stato temporaneo di difficoltà, la dilazione di pagamento, nel rispetto delle seguenti regole, tenuto conto della disciplina contenuta nei commi da 796 a 802 dell'articolo 1 della Legge 160/2019:</p> <p>a) si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto ma è in grado di sopportare l'onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo rispetto alla sua condizione patrimoniale; a tal fine si rinvia ai criteri definiti per l'Agente nazionale della riscossione;</p> <p>b) l'importo minimo al di sotto del quale non si procede a dilazione è pari euro 100,00.</p> <p>c) Articolazione delle rate mensili per fasce di debito:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da euro 100,00 a 500,00 euro: fino a quattro rate mensili; - da euro 500,01 a euro 3.000,00: da cinque a dodici rate mensili; - da euro 3.000,01 a euro 6.000,00: da tredici a ventiquattro rate mensili; - da euro 6.000,01 a euro 20.000,00: da venticinque a trentasei rate mensili; - oltre euro 20.000,00: da trentasette a settantadue rate mensili; <p>d) In caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 72 rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del successivo comma 4. Il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà si verifica nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere necessaria la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso.</p> <p>e) Il Funzionario responsabile stabilisce il numero di rate in cui suddividere il debito secondo criteri di proporzionalità rispetto alle fasce di debito indicate alla lettera c) in ragione della entità dello stesso. A tal fine è sufficiente la dichiarazione di stato temporaneo di difficoltà per importi fino a 20.000</p>

In caso di importi superiori ai limiti sopra indicati, si procede mediante valutazione della condizione economica sulla base dell'ISEE, per le persone fisiche e ditte individuali; per le attività economiche si considera la situazione economico patrimoniale risultante dai documenti di bilancio mediante la valutazione dei debiti, dei ricavi e dei gravami sugli immobili dell'impresa. A tal fine si possono considerare i criteri fissati per l'Agente nazionale della riscossione (ADER).

f) In presenza di debitori che presentano una situazione economica patrimoniale e/o personale particolarmente disagiata, comprovata da idonea documentazione, sono ammesse deroghe migliorative alle fasce di debito previste dalla lettera c).

g) È ammessa la sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei che impediscano il ricorso alla liquidità (es. blocco conto corrente per successione).

~~h) In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.~~

2. Sull'importo dilazionato maturano gli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile, a decorrere dall'ultima scadenza ordinaria utile.

3. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione. Sono ammesse articolazioni diverse da quella mensile in presenza di particolari condizioni che me giustificano il ricorso. In tal caso la regola di decadenza deve essere adeguata e indicata nel provvedimento di dilazione.

4. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione

5. Il calcolo del piano di rateazione è eseguito con determinazione di rate di importo costante mediante il piano di ammortamento c.d. "alla francese".

6. L'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicata per iscritto o mediante posta elettronica all'indirizzo indicato nell'istanza, entro 30 giorni dalla data in cui è pervenuta l'istanza o i chiarimenti resisi necessari.

7. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e i relativi importi.

euro;

In caso di importi superiori ai limiti sopra indicati, si procede mediante valutazione della condizione economica sulla base dell'ISEE, per le persone fisiche e ditte individuali; per le attività economiche si considera la situazione economico patrimoniale risultante dai documenti di bilancio mediante la valutazione dei debiti, dei ricavi e dei gravami sugli immobili dell'impresa. A tal fine si possono considerare i criteri fissati per l'Agente nazionale della riscossione (ADER).

f) In presenza di debitori che presentano una situazione economica patrimoniale e/o personale particolarmente disagiata, comprovata da idonea documentazione, sono ammesse deroghe migliorative alle fasce di debito previste dalla lettera c).

g) È ammessa la sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei che impediscano il ricorso alla liquidità (es. blocco conto corrente per successione).

h) *Abrogata.*

2. Sull'importo dilazionato maturano gli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile, a decorrere dall'ultima scadenza ordinaria utile.

3. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione. Sono ammesse articolazioni diverse da quella mensile in presenza di particolari condizioni che me giustificano il ricorso. In tal caso la regola di decadenza deve essere adeguata e indicata nel provvedimento di dilazione.

4. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione

5. Il calcolo del piano di rateazione è eseguito con determinazione di rate di importo costante mediante il piano di ammortamento c.d. "alla francese".

6. L'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicata per iscritto o mediante posta elettronica all'indirizzo indicato nell'istanza, entro 30 giorni dalla data in cui è pervenuta l'istanza o i chiarimenti resisi necessari.

7. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e i relativi importi.



Modificare l'articolo 24 "Somme di modesta entità (importi minimi)" come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 30/09/2020</i>	<i>Versione modificata</i>
<p>1. Il contribuente è esonerato dal versamento qualora l'importo annuale dovuto sia inferiore ad euro 12,00.</p> <p>2. Non si procede all'accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30,00 (previsto dall'art. 3 comma 10, Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo ipotesi di reiterazione di violazioni al presente regolamento.</p>	<p>1. Il contribuente è esonerato dal versamento qualora l'importo annuale dovuto sia inferiore ad euro 12,00.</p> <p>2. Non si procede all'accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo ipotesi di reiterazione di violazioni al presente regolamento.</p>



COMUNE DI GROSIO
Provincia di Sondrio

Allegato B alla deliberazione n. 24 del 30/06/2021

**Regolamento per l'applicazione della
Tassa sui Rifiuti (TARI)**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 27 del	26/06/2014
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 15 del	03/07/2015
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 23 del	30/09/2020

Sommario

Art. 1 – Oggetto.....	3
Art. 2 — Natura del tributo	3
Art. 3 — Presupposto impositivo.....	3
Art. 4 — Base imponibile	3
Art. 5 — Obbligazione tributaria	4
Art. 6 — Determinazione della tariffa di riferimento	5
Art. 7 — Soggetto attivo	6
Art. 8 — Soggetti passivi	6
Art. 9 — Tariffa per le utenze domestiche.....	6
Art. 10 — Occupanti utenze domestiche	7
Art. 11 — Tariffa per le utenze non domestiche.....	8
Art. 12 — Categorie utenze non domestiche	8
Art. 13 — Esclusioni.....	9
Art. 13-bis — Esclusione dei magazzini connessi ad attività produttive di rifiuti speciali	11
Art. 14 — Riduzioni ed esenzioni.....	12
Art. 14 bis - Disciplina per la fuoriuscita delle utenze non domestiche dal servizio pubblico di raccolta.....	14
Art. 15 — Piano Finanziario	15
Art. 16 — Tributo giornaliero	16
Art. 17 — Tributo provinciale	16
Art. 18 — Versamento e riscossione del tributo	17
Art. 19 — Dichiarazione	18
Art. 20 — Attestazione	18
Art. 21 — Funzionario responsabile	19
Art. 22 — Sanzioni e interessi	19
Art. 23 — Rateizzazione dei debiti non assolti.....	20
Art. 24 — Somme di modesta entità (importi minimi).....	22
Art. 25 — Norme transitorie e finali	22

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina la tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, nel Comune di Grosio, a norma dell'art. 1 L. 27 dicembre 2013, n. 147 (di seguito "Legge").
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 — Natura del tributo

1. Il tributo comunale sui rifiuti è destinato a coprire integralmente i costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Art. 3 — Presupposto impositivo

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani i locali e le aree utilizzabili a qualunque scopo li renda idonei ad accogliere attività che anche solo potenzialmente generano produzione di rifiuti, indipendentemente che gli stessi siano o meno di fatto utilizzati.
2. Per le utenze domestiche, la presenza di arredo e l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.
3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 4 — Base imponibile

1. La base imponibile è costituita dalla superficie dei locali e delle aree scoperte di cui all'art. 3.

2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della Legge, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.
3. Per le utenze domestiche non è assoggettabile al tributo la superficie dei locali con altezza inferiore ad 1,50 metri.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n. 507 (TARSU) o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1) o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).
5. Una volta attuate le disposizioni di cui al comma 2, i Comuni informano i contribuenti sulle nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
6. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
7. Nell'obiettivo difficoltà di individuare le superfici escluse dal tributo per la produzione di rifiuti speciali (qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio), la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta, una percentuale di abbattimento pari al 20%.

Art. 5 — Obbligazione tributaria

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha effettivamente avuto inizio l'occupazione.
2. L'obbligazione tributaria termina nel giorno in cui ha termine l'occupazione.

Art. 6 — Determinazione della tariffa di riferimento

1. Il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della tassa entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione; la tariffa deve essere determinata in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto come disciplinato al successivo art. 15.
2. Le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
3. Nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, le tariffe sono commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.
4. Le tariffe di riferimento sono composte da una quota fissa determinata in relazione ai costi del servizio di natura collettiva e da una quota variabile rapportata alla potenzialità di produzione e conferimento dei rifiuti, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
5. Le tariffe sono determinate ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
6. Le tariffe di riferimento sono articolate in due fasce di utenza, domestica e non domestica, e applicate ai soggetti passivi sulla base dell'inserimento di questi ultimi all'interno della fascia corrispondente. L'Amministrazione Comunale individua la ripartizione dei costi del servizio per ogni fascia d'utenza, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di cui ai commi precedenti.
7. All'interno di ogni fascia di utenza, determinata ai sensi del comma precedente, l'Amministrazione Comunale stabilisce le tariffe di riferimento per ogni categoria, mediante l'applicazione dei coefficienti di produttività dei rifiuti.

Art. 7 — Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune di Grosio sul cui territorio insiste la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Nei casi di fabbricati ricadenti sul territorio di Comuni contigui, il tributo è dovuto al Comune che effettua il servizio all'utenza.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Art. 8 — Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, come individuati all'art. 4.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 9 — Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata dividendo i costi generali del servizio imputati alle utenze domestiche, per la superficie complessiva delle utenze domestiche.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, suddivisi in cinque fasce di utenza rapportate a differenti coefficienti di adattamento individuati in base al numero di componenti del nucleo familiare.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 10 — Occupanti utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno 6 mesi nell'anno solare.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione (abitazione priva di occupanti), si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente in apposita dichiarazione o, in mancanza, quello di un'unità.

Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza.

4. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di differimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo.

5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

6. Per le autorimesse o gli altri luoghi simili di deposito a disposizione di utenze domestiche, qualora distintamente dichiarate, si applica la tariffa in ragione dello stesso numero di occupanti dell'abitazione.

7. Le unità immobiliari di cui al comma 6 si considerano invece utenze non domestiche se nella disponibilità di persone giuridiche in genere.

8. Le unità immobiliari ad uso B&B e case per vacanza saranno considerate nella categoria pari al numero massimo di componenti.

Art. 11 — Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata dividendo i costi generali del servizio imputati alle utenze non domestiche, per la superficie complessiva delle utenze non domestiche.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione determinati moltiplicando tra loro una serie di variabili direttamente correlate alla potenziale produzione di rifiuti.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 12 — Categorie utenze non domestiche

1. Con riferimento alle utenze non domestiche sono individuate le seguenti categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti:

Codice	Categoria
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto cinematografi, teatri
2	Autorimesse, autosaloni, esposizioni e magazzini senza alcuna vendita diretta
3	Distributori carburanti, impianti sportivi, palestre
4	Alberghi e campeggi (senza superficie ristorante) camere d'albergo e strutture ricettive
5	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
6	Attività industriali con capannoni di produzione
7	Supermercati e ipermercati di generi misti
8	Attività artigianali di produzione beni specifici
9	Discoteche, night club, sala giochi, spettacoli viaggianti
10	Pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
11	Uffici, agenzie, studi professionali, banche ed istituti di credito

12	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, edicola, farmacia, tabaccaio e beni durevoli
13	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere, barbiere, estetista.
14	Ospedali, case di cura e riposo
15	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
16	Bar, caffè, pasticceria
17	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, mense, birrerie, pizza al taglio
18	Banchi mercato generi alimentari
19	Banchi di mercato beni durevoli

1 bis. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dal comma precedente viene di regola effettuato sulla base dell'attività effettivamente svolta. Qualora non sia identificabile oggettivamente l'attività effettivamente svolta nei locali ed aree soggetti al tributo, l'iscrizione avverrà sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie.

2. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a Produrre rifiuti.

3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito della stessa utenza, alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, sono applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso delle superfici.

4. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 13 — Esclusioni

1. Sono escluse dalla tassazione i locali e le aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani o che non comportano la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare

uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, come ad esempio:

- a) unità immobiliari prive di immobili suppellettili e di utenze, a patto che sia comprovata la non utilizzabilità;
- b) i locali e le aree ove non si ha, di regola, presenza umana come ad esempio le centrali termiche e i locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione), silos e simili;
- c) *Abrogata*;
- d) i locali e le aree ove si formano rifiuti speciali, esclusi dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori come ad esempio le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura; superfici adibite all'allevamento di animali, locali e aree scoperte destinati in genere all'esercizio dell'agricoltura, selvicoltura, allevamento e le serre a terra, con l'eccezione delle superfici a destinazione agricola sulle quali si producono rifiuti urbani comunque conferiti al pubblico servizio;
- e) i locali e le aree o le porzioni di essi ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento a cura di soggetti terzi mediante la presentazione di atti notori, con allegate fatture quietanzate e altra documentazione attestante l'effettiva prestazione di servizio con indicazione delle tipologie rifiuti conferiti;
- f) i locali strettamente connessi all'attività del culto ove non si producono rifiuti;
- g) le aree scoperte destinate esclusivamente allo svolgimento dell'attività sportiva limitatamente alle parti il cui accesso e la cui utilizzazione sono riservate, di regola, ai soli praticanti.

2. Sono esclusi dalla tassazione per apposita disposizione di legge:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative;
- b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
- c) le istituzioni scolastiche statali, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 e s.m.i.

3. *Abrogato*.

4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del primo comma del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 13-bis — Esclusione dei magazzini connessi ad attività produttive di rifiuti speciali

1. Sono esclusi dall'applicazione del tributo le aree di produzione di rifiuti speciali e i magazzini di materie prime e di merci collegati all'esercizio di dette attività produttive che soddisfino complessivamente i seguenti requisiti:

- a) requisito soggettivo: il soggetto passivo per le fattispecie in esame deve essere intestatario di un'utenza a sua volta esclusa dalla tassazione in quanto produttiva in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali;
- b) requisito della funzionalità: il magazzino o l'area devono essere asserviti all'attività di produzione di rifiuti speciali;
- c) requisito della esclusività: le utenze hanno diritto alla detassazione soltanto nel caso in cui siano totalmente ed esclusivamente connesse con l'attività di produzione dei rifiuti speciali. Il requisito viene meno nel caso di utilizzo non esclusivo delle aree o dei magazzini ed il contestuale collegamento ad altre utenze produttive di rifiuti urbani.

2. Anche nel caso di rispetto dei requisiti di cui al comma 1, allorquando sia verificabile la contestuale potenziale produzione di rifiuti urbani per i quali il servizio pubblico sia comunque attivo, la detassazione non agisce su tutta la superficie del compendio ma restano escluse dal beneficio, quindi tassabili, le superfici su cui si producono le frazioni conferibili al pubblico servizio, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dello stesso da parte del contribuente.

3. La richiesta di detassazione delle superfici di cui al comma 1 dovrà essere presentata contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione. Nel caso in cui la stessa sia prodotta successivamente, essa produrrà effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, se presentata nei termini di legge, ossia entro il 30 giugno dell'anno successivo alla sussistenza dei requisiti.

4. I rifiuti prodotti sulle superfici escluse, di qualsiasi natura essi siano, sono considerati rifiuti speciali pertanto essi non sono conferibili al servizio Comunale: i costi per lo smaltimento di tali frazioni sono interamente a carico del produttore. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali, in assenza di convenzione con il Comune, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 14 — Riduzioni ed esenzioni

1. *Abrogato.*

2. Il tributo è dovuto nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

3. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura massima pari al 40% della tariffa. La percentuale è determinata, in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita come specificato nella seguente tabella:

Distanza in metri lineari di strada carrozzabile	Riduzione sull'ammontare del tributo
Da 500 metri a 200 metri	60%
Oltre 2000 metri	99%

Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta, rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, non è superiore a 500 metri lineari.

3-bis. Il tributo è ridotto di due terzi per una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, a condizione che non risulti locata o concessa in comodato d'uso.

4. È prevista una riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Al fine di determinare la misura della riduzione suddetta, occorre rapportare la quantità documentata di rifiuti urbani avviata al riciclo alla quantità totale di rifiuti prodotti, calcolata mediante coefficiente di produttività medio per tipologia di Comune, indicata con Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; la formula da applicare è la seguente:

$$Rid = Q_{avv} / Q_{tot} (Kd)$$

dove:

Rid = percentuale di riduzione da applicare alla quota variabile del tributo;

Qavv = quantità documentata di rifiuti urbani avviata al riciclo;

Qtot (Kd) = quantità totale di rifiuti prodotti, calcolata applicando il coefficiente massimo di produttività indicato dal D.P.R. 158/1999 per ciascuna categoria.

La riduzione della quota variabile del tributo, calcolata in base alla formula esposta, sarà proporzionale alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo.

I soggetti interessati dovranno presentare all'ufficio tributi la richiesta di riduzione attestante la documentazione comprovante le quantità di rifiuti urbani avviati a riciclo, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per cui si richiede la riduzione. In ragione dell'entrata in vigore della disciplina di cui all'articolo 238 comma 10 del D. Lgs. 152/2006, così come definita dal successivo art. 14 bis, la riduzione di cui al presente articolo cessa di avere efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022.

5. La TARI non è dovuta per le seguenti fattispecie:

- a) locali condotti da Istituti di beneficenza, i quali dimostrino di non possedere redditi propri superiori ad un quarto della spesa annua necessaria al funzionamento dell'istituzione;
- b) locali destinati alla raccolta e deposito dei libri di biblioteche aperte gratuitamente al pubblico;
- c) locali destinati esclusivamente a Museo purché aperto gratuitamente al pubblico;
- d) *Abrogata*;
- e) aree scoperte che costituiscono accessori o pertinenze di locali o aree soggette alla tassazione e non suscettibili per loro natura di autonoma utilizzazione;
- f) locali e relative aree adibiti ad uffici comunali e tutti gli altri in cui hanno sede uffici o servizi pubblici alle cui spese di funzionamento, per disposizione di legge, è tenuto a provvedere obbligatoriamente il Comune.

6. Le esenzioni di cui al comma 5 trovano copertura mediante apposita autorizzazione di spesa assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune stesso.

7. Le riduzioni ed esenzioni di cui ai precedenti commi devono essere appositamente richieste dal soggetto passivo con la presentazione di apposita attestazione: esse decorrono o vengono meno dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della richiesta di riduzione.

Qualora il diritto all'agevolazione fosse riconosciuto dall'autorità pubblica al termine dell'esercizio di riferimento, verrà applicata una riduzione mediante compensazione con il tributo dovuto per l'anno

successivo. Nel caso in cui ciò non fosse possibile sarà disposto il rimborso nei confronti del contribuente che, pur avendo diritto alla riduzione, non ne ha goduto nell'anno di riferimento.

8. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

Art. 14 bis - Disciplina per la fuoriuscita delle utenze non domestiche dal servizio pubblico di raccolta

1. Le utenze non domestiche che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, intendono avviare a recupero i rifiuti urbani prodotti mediante soggetti diversi dal Gestore del servizio pubblico di raccolta devono comunicarlo mediante apposita dichiarazione all'Ufficio Tributi del Comune ed al Gestore stesso entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello in cui intendono fuoriuscire dal servizio pubblico. La dichiarazione ha efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo.

2. La dichiarazione dovrà essere compilata utilizzando l'apposito modulo messo a disposizione dal Comune ed allegando idonea documentazione comprovante l'avvio a recupero dei rifiuti urbani prodotti; non saranno prese in considerazione dichiarazioni difformi da quanto previsto nel presente comma. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'avvenuto conferimento dei rifiuti, in ottemperanza a quanto dichiarato, dovranno essere presentati al Comune i formulari contenenti i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero.

3. Per le annualità in cui, ai sensi del comma precedente, l'utenza conferisca i rifiuti urbani prodotti a soggetti diversi dal Gestore del servizio pubblico è prevista la riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità avviata a recupero, applicando la seguente formula:

$$\text{Rid} = \text{Qavv} / \text{Qtot} (\text{Kd})$$

dove:

Rid = percentuale di riduzione da applicare alla quota variabile del tributo

Qavv = quantità documentata di rifiuti urbani avviata a recupero

Qtot (Kd) = quantità totale di rifiuti prodotti stimata mediante coefficiente di produttività indicato dal D.P.R. 158/1999.

Nel caso in cui all'interno della dichiarazione l'utente comunichi il conferimento al servizio pubblico della frazione indifferenziata, o il conferimento della medesima frazione ai soggetti terzi ai fini dell'avvio a smaltimento, resta dovuta una quota pari al 25% della tariffa variabile.

Solo nel caso in cui l'utenza conferisca tutti i rifiuti urbani prodotti a soggetti diversi dal gestore del

servizio pubblico ai soli fini del recupero è prevista l'esclusione della quota variabile della tariffa. Rimane comunque dovuta la quota fissa del tributo.

La riduzione verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata in caso di incapacienza.

4. La scelta di avvalersi dei soggetti di cui al periodo precedente avrà una validità minima di 5 anni. Nel caso in cui, prima della scadenza quinquennale, l'utenza intenda riprendere ad usufruire del servizio pubblico, dovrà richiederlo all'Ufficio Tributi del Comune entro il 30 giugno dell'anno precedente; l'accettazione della richiesta è subordinata all'esito positivo dell'istruttoria che il Gestore della raccolta, in raccordo con l'ufficio Tributi del Comune esperirà al fine di valutare le ricadute sull'organizzazione del servizio.

5. Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, all'utenza non domestica saranno applicate sia la tariffa fissa che la tariffa variabile e sarà garantita la contestuale fruizione del servizio ad opera del Gestore pubblico della raccolta e trasporto dei rifiuti urbani. Le dichiarazioni e le attestazioni presentate in relazione alle annualità precedenti al fine di usufruire della riduzione della quota variabile della TARI proporzionale ai rifiuti avviati al riciclo, non saranno prese in considerazione al fine di accordare il trattamento descritto nei commi precedenti.

6. Solo per l'anno 2021 la dichiarazione di cui al comma 1 è presentata entro 31 luglio 2021 con effetto dal 1° gennaio 2022.

Art. 15 — Piano Finanziario

1. Il tributo è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario redatto dai soggetti gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, validato dall'Ente Territorialmente Competente e approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente sulla base del Metodo Tariffario (MTR) di cui alla Deliberazione ARERA 443/2019/R/Rif.

3. *Abrogato.*

4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'ente per la gestione della tariffa e del rapporto con gli utenti che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo tariffario di cui alla Deliberazione 443/2019/R/Rif.

Art. 16 — Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, il Comune di Grosio istituisce il tributo denominato TARI giornaliera, in base a tariffa giornaliera. Sono escluse dall'applicazione della tariffa giornaliera le occupazioni delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati, aventi anche carattere ricorrente o cadenza settimanale, limitatamente ai periodi di esercizio dell'attività di commercio ambulante.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 50%.
4. Le utenze che occupano o detengono temporaneamente spazi ed aree pubbliche assolvono l'obbligo di presentazione della dichiarazione con il pagamento del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti nel Regolamento specifico del suddetto Canone. Per le utenze diverse da quelle di cui al periodo precedente, ovverosia quelle non soggette al Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria sopra richiamato, la dichiarazione deve essere presentata con le modalità di cui al successivo articolo 19 prima dell'insorgenza del presupposto impositivo.
5. Per tutto quanto non previsto dai commi precedenti, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale.

Art. 17 — Tributo provinciale

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

Art. 18 — Versamento e riscossione del tributo

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Il Comune, ovvero il concessionario gestore del servizio, provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, che deve essere redatto in base alle indicazioni contenute nella delibera ARERA 444/2019 (TITR) in materia di trasparenza, a decorrere dalla data di obbligatorietà della stessa, i quali sono spediti presso la residenza e/o la sede legale del soggetto passivo, o altro recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria.
3. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), ovvero altra modalità di pagamento prevista per legge.
4. La TARI è versata esclusivamente al Comune di Grosio.
5. Il versamento del tributo è effettuato con un minimo di due rate. Il numero e la scadenza delle rate sono determinati annualmente con provvedimento del Consiglio Comunale.
6. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro il termine di presentazione del ricorso, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni), con addebito delle spese di notifica.
7. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.
8. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima, se non diversamente disposto con legge statale, salva ratifica da parte del Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

Art. 19 — Dichiarazione

1. I soggetti passivi Tari presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili.
2. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
3. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione da questo Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
4. Nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
5. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o conduzione dei locali ed aree, purché denunciata entro il 30 giugno dell'anno successivo, dà diritto all'esonero dall'obbligazione tributaria a decorrere dal giorno successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata.
6. In caso di mancata presentazione della denuncia entro i termini di cui al comma 1, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

Art. 20 — Attestazione

1. Ai fini dell'applicazione di riduzioni od esenzioni, in relazione alle casistiche individuate dall'art. 14, i contribuenti sono tenuti a presentare apposita autocertificazione, utilizzando la modulistica predisposta dagli uffici comunali, attestante la sussistenza dei requisiti necessari.
2. L'attestazione deve essere presentata entro il mese successivo a quello in cui sono sorti i requisiti che ne danno diritto. La riduzione o l'esenzione saranno applicate con effetto dai termini previsti dall'articolo 14 comma 7.
3. Qualora vengano meno i requisiti per usufruire delle agevolazioni, i soggetti passivi devono trasmettere apposita attestazione con le stesse modalità ed entro gli stessi termini di presentazione di cui ai commi 1 e 2.

Art. 21 — Funzionario responsabile

1. La Giunta Municipale designa un Funzionario a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. Nei casi in cui dalle verifiche effettuate emergano violazioni al presente regolamento in ordine ai tempi e alle modalità di effettuazione dei versamenti o di presentazione delle dichiarazioni e attestazioni, il Comune provvederà ad emettere e notificare appositi avvisi di accertamento ai contribuenti morosi secondo quanto disciplinato all'articolo 17 commi 6,7 e 8 del presente regolamento.
4. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla difetta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

Art. 22 — Sanzioni e interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della Tari risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 1, comma 693 L. 147/2013, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

7. Il tasso di interesse applicato al recupero delle imposte e ai rimborsi effettuati è pari al tasso di interesse legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 23 — Rateizzazione dei debiti non assolti

1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, di natura tributaria, richieste con avviso di accertamento esecutivo, emesso ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 o richieste con notifica di ingiunzione di pagamento, salvo quanto stabilito per l'accertamento con adesione, la conciliazione giudiziale o altre discipline speciali, il Funzionario responsabile del tributo o del soggetto affidatario in caso di riscossione affidata a soggetti abilitati indicati al medesimo comma 792, su specifica domanda dell'interessato, può concedere, per ragioni di stato temporaneo di difficoltà, la dilazione di pagamento, nel rispetto delle seguenti regole, tenuto conto della disciplina contenuta nei commi da 796 a 802 dell'articolo 1 della Legge 160/2019:

a) si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto ma è in grado di sopportare l'onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo rispetto alla sua condizione patrimoniale; a tal fine si rinvia ai criteri definiti per l'Agente nazionale della riscossione;

b) l'importo minimo al di sotto del quale non si procede a dilazione è pari euro 100,00.

c) Articolazione delle rate mensili per fasce di debito:

- da euro 100,00 a 500,00 euro: fino a quattro rate mensili;
- da euro 500,01 a euro 3.000,00: da cinque a dodici rate mensili;
- da euro 3.000,01 a euro 6.000,00: da tredici a ventiquattro rate mensili;
- da euro 6.000,01 a euro 20.000,00: da venticinque a trentasei rate mensili;
- oltre euro 20.000,00: da trentasette a settantadue rate mensili;

d) In caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 72 rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del successivo comma 4. Il peggioramento

dello stato di temporanea difficoltà si verifica nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere necessaria la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso.

e) Il Funzionario responsabile stabilisce il numero di rate in cui suddividere il debito secondo criteri di proporzionalità rispetto alle fasce di debito indicate alla lettera c) in ragione della entità dello stesso.

A tal fine è sufficiente la dichiarazione di stato temporaneo di difficoltà per importi fino a 20.000 euro;

In caso di importi superiori ai limiti sopra indicati, si procede mediante valutazione della condizione economica sulla base dell'ISEE, per le persone fisiche e ditte individuali; per le attività economiche si considera la situazione economico patrimoniale risultante dai documenti di bilancio mediante la valutazione dei debiti, dei ricavi e dei gravami sugli immobili dell'impresa. A tal fine si possono considerare i criteri fissati per l'Agente nazionale della riscossione (ADER).

f) In presenza di debitori che presentano una situazione economica patrimoniale e/o personale particolarmente disagiata, comprovata da idonea documentazione, sono ammesse deroghe migliorative alle fasce di debito previste dalla lettera c).

g) È ammessa la sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei che impediscano il ricorso alla liquidità (es. blocco conto corrente per successione).

h) *Abrogata.*

2. Sull'importo dilazionato maturano gli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile, a decorrere dall'ultima scadenza ordinaria utile.

3. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione. Sono ammesse articolazioni diverse da quella mensile in presenza di particolari condizioni che ne giustifichino il ricorso. In tal caso la regola di decadenza deve essere adeguata e indicata nel provvedimento di dilazione.

4. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione

5. Il calcolo del piano di rateazione è eseguito con determinazione di rate di importo costante mediante il piano di ammortamento c.d. "alla francese".

6. L'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicata per iscritto o mediante posta elettronica all'indirizzo indicato nell'istanza, entro 30 giorni dalla data in cui è pervenuta l'istanza o i chiarimenti resisi necessari.

7. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e i relativi importi.

Art. 24 — Somme di modesta entità (importi minimi)

1. Il contribuente è esonerato dal versamento qualora l'importo annuale dovuto sia inferiore ad euro 12,00.

2. Non si procede all'accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo ipotesi di reiterazione di violazioni al presente regolamento.

Art. 25 — Norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.

2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni generali previste dalla normativa vigente e dai regolamenti comunali.

3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.

4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.